



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

CAPITOLATO DI GARA RELATIVA ALL'ACCENSIONE DI UN MUTUO DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE NELL'IMPIANTO CONSORTILE DI NOVARA, VIA MIRABELLA N.1 - (C.I.G. 608991225D)

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, indetta dal Consorzio di Bacino Basso Novarese ha per oggetto la stipulazione di un contratto di mutuo quindicennale dell'ammontare di € 315.000,00 (euro trecentoquindicimila / 00) da destinarsi a copertura delle spese per la realizzazione di un nuovo capannone nell'impianto consortile di Novara, via Mirabella n.1.

Il Consorzio si riserva la facoltà di accendere il mutuo anche per un ammontare inferiore a quanto indicato nel precedente paragrafo.

Art.2 - DURATA DELL'APPALTO

Il mutuo avrà una durata di anni 15 (quindici) con ammortamento mediante rate semestrali costanti posticipate scadenti al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, comprensive di quota capitale ed interessi.

ART.3 – TASSO APPLICATO

Il mutuo sarà regolato a tasso fisso annuo determinato in ragione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo stimato degli interessi pari a euro 167.132,00 (calcolati al tasso fisso del 6,00% per la durata di 15 anni, arrotondati all'euro superiore).

ART.4 – CONDIZIONI

Il mutuo dovrà essere erogato entro 7 giorni consecutivi dalla data della richiesta da parte del Consorzio, con accredito sul conto corrente bancario che sarà precisato nella richiesta stessa.

Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal primo giorno lavorativo del primo semestre solare successivo alla data di stipula del contratto.

Gli eventuali interessi di pre-ammortamento per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del mutuo e la data di entrata in ammortamento verranno regolati al tasso di aggiudicazione. Tali interessi saranno corrisposti all'ente mutuante il primo giorno lavorativo del primo semestre di ammortamento del mutuo.

Il corrispettivo riconosciuto all'istituto di Credito affidatario consisterà unicamente nell'interesse stabilito nel contratto; non potrà pertanto essere imputato al Consorzio committente alcun altro onere (es. spese peritali, registrazioni, ecc...), escludendo gli onorari notarili per la stipulazione del contratto e le imposte di legge, se dovute.

ART.5 – INADEMPIMENTI E PENALITA'

L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produrrà interessi a carico della parte finanziata e a favore della Banca, nella misura di 1,00 (un) punto in più del tasso di



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

interesse definito ai sensi del precedente art. 3, dal giorno della scadenza della rata e fino al momento dell'effettivo pagamento anche dopo la normale scadenza o dopo la risoluzione del presente contratto. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Resta fermo che la misura degli interessi di cui all'art. 3, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

La mancata stipulazione del contratto di mutuo entro i termini previsti dal presente capitolato produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza (esclusa) alla data della stipula dello stesso (esclusa), fino ad un massimo di trenta giorni naturali consecutivi, l'interesse di mora a carico della parte mutuante e a favore della parte mutuataria da applicarsi all'intero ammontare del mutuo.

Decorso tale termine massimo il Consorzio di Bacino Basso Novarese si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in capo alla banca vincitrice della gara, con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, a maggiori spese dell'aggiudicatario inadempiente fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni.

La mancata erogazione del mutuo entro i termini previsti dal presente capitolato produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza (esclusa) l'interesse di mora a carico della parte mutuante e a favore della parte mutuataria, fatta salva la possibilità, da parte dell'Ente mutuuario, di risolvere il contratto senza alcun onere a suo carico.

Il tasso d'interesse di mora in ragione d'anno sarà pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

ART.6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Qualora l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante al Consorzio per il conseguente ricorso ad altro istituto a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa del Consorzio per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della prestazione.

Per la stipulazione del contratto si terranno in conto i tempi tecnici necessari all'Ente mutuante per avere tutta la documentazione notarile prevista, fermo restando che dovrà essere cura dell'Ente mutuante di far sì che detti tempi vengano ridotti al minimo e che quindi lo stesso dovrà dare al notaio tutta la collaborazione necessaria per sveltire la pratica.

ART.7 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La parte mutuataria potrà estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo in concomitanza con la scadenza di una rata purché gli acconti raggiungano l'ammontare di almeno una annualità. Unitamente al capitale dovranno essere pagati gli interessi maturati sul capitale da rimborsare fino al giorno dell'estinzione nonché un compenso onnicomprensivo nella misura dell'uno per cento (1%) sul capitale anticipatamente restituito. Tuttavia decorsi cinque (5) anni dalla data di stipulazione del contratto il Consorzio potrà rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo esclusivamente in corrispondenza della scadenza di una rata dandone preavviso, mediante lettera raccomandata A.R.,



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

che la Banca dovrà ricevere almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per il rimborso anticipato, senza corresponsione di alcun compenso per anticipata estinzione.

Queste norme varranno pure in tutti i casi in cui la Banca dovesse esigere l'immediato soddisfacimento dei suoi crediti. Ogni anticipata restituzione parziale di capitale comporterà la riduzione dell'importo delle annualità residue, fermi il numero di esse originariamente pattuito e tutti gli oneri già considerati. Nessun altro onere potrà essere addebitato.

ART.7 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto saranno devolute in via esclusiva al foro di Novara.

Il Responsabile del procedimento
Francesco Ardizio
(firmato nell'originale)